

ALLEGATO "B" AL N.67314/37795 DI REPERTORIO

STATUTO

ASSOCIAZIONE CASA SANTI ANGELI

PREMESSA STORICA

La Casa Santi Angeli è sorta in Sassari nel 1919 per iniziativa delle "Damine della Carità - Santa Luisa di Marillac" allo scopo di provvedere ai molteplici bisogni di aiuto che si levavano dal territorio riguardo i piccoli abbandonati, che erano tanto numerosi e che le istituzioni esistenti non erano in grado di accogliere. Fedeli allo scritto di San Vincenzo de Paoli e Santa Luisa de Marillac, le Damine, incoraggiate dal Padre Sategna, che le guidava, e dall'Arcivescovo Monsignor Cleto Cassani, cominciarono in locali provvisori, appoggiandosi all'Ospizio San Vincenzo, autotassandosi, mettendo a disposizione il loro tempo e cominciando a coinvolgere persone come benefattori.

Dal 1927 la Casa Santi Angeli ha potuto disporre di una sede propria, per la donazione del vasto compendio in Viale Umberto I, fatta dal N.H. don Nicolò Sussarello nel 1926, che volle così onorare la memoria dei suoi figli deceduti Antonio, Maria e Mariana. L'Istituto venne dunque eretto come Ente Morale nella sede attuale, successivamente ampliata e poi

interamente ricostruita.

Nel 1928 il Consiglio di Amministrazione delle Damiane, moltiplicandosi le richieste di accoglienza, decise di rivolgersi a don Salvatore Vico, che nel 1922 aveva fondato a Tempio Pausania un orfanotrofio e nel 1923 aveva dato vita ad una Associazione religiosa femminile, divenuta l'8 dicembre 1925, Congregazione di diritto diocesano.

Il 17 dicembre 1928 incominciò la felice e fruttuosa collaborazione tra l'Amministrazione di Casa Santi Angeli e la Congregazione delle Figlie di Gesù Crocifisso. Le suore assunsero la direzione interna della casa e la responsabilità educativa, segnalandosi per lo zelo della carità e l'amore incondizionato per i bambini e i giovani loro affidati.

Nel 1934 Nina Sussarello, figlia del primo benefattore e suora della Carità, donò l'intera sua quota di eredità paterna, utilizzata per l'ampliamento della sede e successivamente l'insegnante Rosina Chessa, già benefattrice, donò tutto il suo consistente patrimonio, sito in Viale Umberto I, adiacente alla Casa Santi Angeli.

La crescita del numero dei bambini e il moltiplicarsi delle necessità anche nella fascia degli adolescenti e dei giovani, spinse l'amministrazione e le

religiose ad attrezzarsi per i diversi servizi: nido, scuola materna, sostegno ai bambini che frequentavano le scuole pubbliche e agli adolescenti e giovani che continuavano gli studi o apprendevano un mestiere. Nel tempo, nel cortile della casa fu costruita una falegnameria, dove molti giovani impararono il mestiere e divennero onesti professionisti. Va sottolineato che la Casa Santi Angeli, nata in ambito ecclesiale all'interno della parrocchia di San Giuseppe, mantenne sempre una forte connotazione cristiana e si distinse per la cura dell'infanzia e della gioventù.

Grazie a questo radicamento ecclesiale, la Casa Santi Angeli divenne un polo educativo attorno a cui ruotavano numerosissimi volontari, e i ragazzi poterono sempre godere non solo la materna presenza delle suore che si avvicendarono nell'opera imprimendo il sigillo di un autentico carisma educativo, ma anche di una esperienza di inserimento pieno nel cuore della città che hanno amato come la loro casa.

Nel 2015 la Casa Santi Angeli, completamente rinnovata, rinasce come Associazione di diritto privato, disciplinata dal Codice Civile e da un proprio Statuto, allegato al repertorio n° 21093, raccolta n° 11339 degli atti del Notaio Pinna Vistoso, denomina-

ta Casa Santi Angeli.

ARTICOLO 1

NATURA GIURIDICA E DENOMINAZIONE

L'associazione avente la denominazione "**Casa Santi Angeli Ente del Terzo Settore**", o, più in breve, "**Casa Santi Angeli ETS**" ha sede nel Comune di Sassari, viale Umberto I n° 48, angolo via Matta n° 2.

Il trasferimento della sede legale all'interno del Comune non comporta modifica di Statuto e potrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

L'Associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 2

FINALITÀ'

L'Associazione si ispira ai valori cristiani e ai principi della religione cattolica, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con esclusione di ogni scopo di lucro. Suo scopo primario è quello di accogliere, educare e istruire bambini, adolescenti e giovani, indipendentemente dal credo che professano, dalla lingua e dalla religione, favorendo la loro inclusione e integrazione sociale e accogliendo, nei casi di particolare disagio familiare, i loro genitori o altre figure significative.

Nel perseguimento delle sue finalità e nella prassi educativa, l'Associazione armonizza la sua azione con le linee pastorali

diocesane.

L'accoglienza, rivolta prioritariamente ai residenti nel Comune di Sassari, è aperta a tutti fino a copertura dei posti disponibili.

ARTICOLO 3

FUNZIONAMENTO

L'Associazione provvede al proprio scopo con la rendita del patrimonio, con le entrate delle attività promosse dalla stessa, con contributi e quote dei soci, con i proventi del 5 per mille e con contributi di provenienza diversa privata e pubblica.

Il piano di funzionamento per la realizzazione dei fini prevede attività varie:

- a) accoglienza e ospitalità, in regime residenziale o semi residenziale, di bambini, adolescenti e giovani;
- b) iniziative per coadiuvare le scuole di ogni ordine e grado a prevenire e ridurre la dispersione scolastica;
- c) istituzione di centri estivi ed invernali con finalità religiose, culturali, ricreative e del tempo libero;
- d) sviluppa forme di partecipazione attiva dei bambini, adolescenti e giovani, ospiti della Casa, alla vita sociale, al fine di favorire la loro integrazione nella città, ad ogni livello: ecclesiale, culturale,

economico e politico;

e) promuove, nei locali dell'Associazione, incontri e dibattiti su temi religiosi, culturali, educativi e artistici;

f) ospita gruppi o associazioni per incontri e iniziative che concorrano al potenziamento delle finalità dell'Associazione e al sostegno economico della stessa.

Articolo 4

ATTIVITÀ

Le attività che l'Associazione intende esercitare ricadono in uno o più dei settori delle attività di interesse generale previste dall'articolo 5 del CTS alle seguenti lettere:

lettera a)

interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n° 328 e succ. mod.;

lettera d)

educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n° 53 e succ. mod., nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

lettera l)

formazione extra scolastica, finalizzata alla preven-

zione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

lettera v)

promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

L'Associazione può esercitare una o più delle attività diverse previste dall'articolo 6 del Codice del Terzo Settore, in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del CTS. La scelta delle attività diverse da esercitare spetta al Consiglio di Amministrazione.

L'Associazione può altresì esercitare attività di raccolta fondi ai sensi dell'articolo 7 del CTS.

ARTICOLO 5

SOCI

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche che lo richiedano e la cui domanda scritta, inoltrata al Presidente dell'Associazione, sia accolta dal Consiglio di Amministrazione. La domanda sarà esaminata dal Consiglio di Amministrazione entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione. In caso di accoglimento della richiesta, ne viene data comunicazione agli interessati che vengono iscritti nel Libro dei

Soci.

I richiedenti le cui domande vengano respinte possono, entro sessanta giorni, fare ricorso. Il Consiglio di Amministrazione trasmetterà la documentazione all'Assemblea dei soci che esaminerà i ricorsi nella prima riunione utile successiva.

I soci partecipano alla vita dell'Associazione, ne sostengono anche finanziariamente l'attività e sono tutti elettori ed eleggibili alle cariche sociali.

Dovranno avere cura di essere presenti alle assemblee di approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi e ad ogni altra assemblea indetta dal Consiglio di Amministrazione.

I soci sono così classificati:

- soci fondatori: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- soci sostenitori: coloro che vengono insigniti di tale qualifica, per volontà dell'assemblea, perché hanno contribuito o contribuiscono in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale o economico alla vita dell'Associazione;
- soci ordinari: coloro che, oltre che contribuire finanziariamente, sostengono l'attività e partecipano regolarmente all'Assemblea per gli adempimenti statutari e ogni qualvolta se ne renda necessaria la convo-

cazione.

ARTICOLO 6

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci hanno diritto a:

- 1. partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione;
- 2. partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- 3. accedere alle cariche sociali;
- 4. prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia a proprie spese.

Tutti i soci sono tenuti a:

- 4.1. osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- 4.2. frequentare l'Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità sociali;
- 4.3. mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con l'ispirazione che ne anima l'attività;
- 4.4. versare puntualmente la quota sociale annuale.

ARTICOLO 7

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio di Amministrazione:

4.4.1. per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

4.4.2. per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari;

4.4.3. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;

4.4.4. per indegnità;

4.4.5. per il mancato versamento della quota sociale per due anni consecutivi e trascorsi sessanta giorni dal sollecito di pagamento.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che gli vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote sociali versate.

ARTICOLO 8

VOLONTARI

L'Associazione può avvalersi per lo svolgimento della propria attività dell'opera di volontari. Sono volontari coloro che, per libera scelta, svolgono qualunque attività a favore dell'Associazione o ne sviluppano i progetti, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto.

I volontari potranno essere iscritti in apposito registro.

L'Associazione dovrà stipulare per i volontari polizza assicurativa per infortuni e responsabilità civile.

ARTICOLO 9

ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei soci;
2. il Consiglio di Amministrazione;
3. il Presidente;
4. il Collegio dei probiviri;
5. l'organo di controllo (organo facoltativo).
6. il revisore unico dei conti o il collegio dei revisori (organo facoltativo).

ARTICOLO 10

ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è costituita dai soci iscritti nel Libro dei Soci da non meno di novanta giorni alla data della

sua convocazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione. Ogni socio potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro socio con delega scritta, ma non potrà ricevere più di una delega. E' escluso il voto per delega nelle assemblee elettive dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei probiviri. L'Assemblea dei soci regolarmente convocata e costituita, rappresenta la totalità dei soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità del presente Statuto e della legge, obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti. L'Assemblea può essere convocata in sede ordinaria e in sede straordinaria. Viene convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio, e ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio di Amministrazione o almeno un quinto dei soci ne faccia richiesta scritta.

All'assemblea ordinaria spetta:

1. approvare i bilanci consuntivo e preventivo;
2. eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione fra i soci;
3. eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri fra i soci;
4. eleggere, qualora si renda necessario, i componenti dell'organo di controllo, i revisori dei conti o i

membri del collegio di revisione;

5. approvare le direttive generali che l'associazione deve perseguire per il conseguimento delle finalità sociali;

6. determinare gli interessi morali e materiali da sostenere;

7. deliberare gli eventuali regolamenti interni e le loro variazioni;

8. deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio di Amministrazione riterrà di sottoporle.

All'Assemblea straordinaria spetta:

1. deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;

2. deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Sia l'assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal vice Presidente e, in assenza di entrambi, dal componente del Consiglio di Amministrazione con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione. Le deliberazioni adottate dall'Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del Segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente.

Le assemblee ordinarie possono essere convocate con

modalità telematiche (audio o video conferenza) e può essere espresso il voto a distanza, a condizione che il presidente dell'assemblea abbia la possibilità di verificare l'effettiva presenza dei soci e che la votazione si svolga in contemporanea per tutti i presenti.

ARTICOLO 11

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

L'avviso di convocazione deve essere inviato in forma scritta (mediante lettera, fax, mail o altro mezzo autorizzato dal singolo socio), da recapitarsi ai soci almeno sette giorni (ridotti a 48 ore in caso di convocazione urgente) prima della data della riunione, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che non potrà essere fissata prima che sia trascorso un giorno (24 ore) dalla prima convocazione; o, in alternativa, mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale almeno 30 giorni prima della data dell'assemblea. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente, o rappresentata, almeno la

metà dei soci più uno. In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezione fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto, per le quali è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, è necessaria la presenza almeno dei tre quarti dei soci e il voto favorevole di tutti i presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ARTICOLO 12

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione. Esso è formato da 8 membri, di cui 6 nominati dall'assemblea dei soci fra i soci medesimi, per modo che gli eletti non siano parenti o affini entro il terzo grado, oltre all'Arcivescovo di Sassari ed alla superiora della Congregazione Figlie di Gesù Crocifisso come membri di

diritto, i quali ultimi potranno delegare persona di loro fiducia a sostituirli nell'adempimento della funzione.

Il Presidente e il vice Presidente sono nominati dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta di voti.

I consiglieri nominano al loro interno un segretario e un tesoriere.

I membri del Consiglio di Amministrazione rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione:

- delibera sugli adempimenti degli atti di amministrazione;

- fissa le direttive generali da proporre all'assemblea dei soci, per il conseguimento delle finalità sociali;

- delibera l'accettazione e l'esclusione dei soci;

- propone all'assemblea dei soci per l'approvazione le eventuali modifiche da apportare allo Statuto per meglio perseguire le finalità sociali;

- provvede alla organizzazione delle attività e degli affari di ordinaria amministrazione, alla regolarità del servizio, alla determinazione delle quote sociali e a quanto occorre per il buon andamento dell'Associazione;

- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci;

- trasmette all'assemblea dei soci, per l'esame, le delibere di esclusione o di non accettazione riguardanti i soci che ne facciano richiesta;

- predispone il bilancio preventivo e consuntivo.

ARTICOLO 13

IL PRESIDENTE

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione, nonché Presidente dell'assemblea dei soci e del Consiglio di Amministrazione.

In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al vice Presidente o, in assenza anche di questi, ad altro membro del Consiglio di Amministrazione eletto dagli altri componenti che potrà, salvo ratifica da parte del Consiglio nella prima riunione utile, assumere provvedimenti in nome e per conto dell'Associazione.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati, nella riunione immediatamente

successiva, che egli dovrà convocare contestualmente all'assunzione dei provvedimenti d'urgenza.

ARTICOLO 14

IL VICE PRESIDENTE

Il vice Presidente rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia impossibilitato a farlo, e/o quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

ARTICOLO 15

VACANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

CONVOCAZIONI - DELIBERAZIONI

In caso di vacanza di uno o più seggi del Consiglio di Amministrazione, per qualsiasi ragione verificatasi, i componenti in carica provvedono immediatamente al completamento del Consiglio cooptando il primo dei non eletti e così via. I nuovi componenti restano in carica fino alla successiva assemblea dei soci e a seguito della ratifica dell'assemblea stessa, fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione.

In caso di vacanza della carica del Presidente o del Vice Presidente, il Consiglio provvederà prima al completamento dell'organismo e quindi ad effettuare una nuova nomina a scrutinio segreto tra i suoi membri. Risulterà eletto il consigliere che otterrà la maggioranza assoluta dei voti.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato almeno ogni quattro mesi e, comunque, quando il Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno due dei suoi consiglieri. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto (mediante lettera, fax, mail o altro mezzo autorizzato dal singolo consigliere), da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In caso di urgenza, la convocazione può essere inviata con un preavviso di 48 ore.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui parteciperanno tutti i membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno quattro dei suoi componenti e assume le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. In seno al Consiglio di Amministrazione non sono ammessi voti per rappresentanza.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi, oltre che in presenza, in modalità telematica (audio o video conferenza).

I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti trascritti in apposito libro.

ARTICOLO 16

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci stessi. I membri del Collegio durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il Collegio è presieduto da un presidente eletto a maggioranza tra i suoi componenti.

Il Collegio dei probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell'Associazione o di singoli soci, decide sulle controversie che dovessero insorgere fra gli organi dell'Associazione e tra l'Associazione e i soci. Esso si pronuncia sempre insindacabilmente, anche in merito alla interpretazione dello Statuto e dei regolamenti.

La carica di membro del Collegio dei probiviri è incompatibile con ogni altra carica sociale.

I componenti del Collegio non possono essere coniugi, parenti o affini entro il terzo grado dei componenti

del Consiglio di Amministrazione, né, ove nominato, dei componenti dell'Organo di Controllo.

ARTICOLO 17

ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo sarà nominato esclusivamente ricorrendo le condizioni previste dall'articolo 30 del Decreto Legislativo n° 117/2017 (superamento per due esercizi consecutivi di due dei seguenti limiti: attivo stato patrimoniale € 110.000,00; entrate totali € 220.000,00; media dei dipendenti nell'anno 5 unità).

Può essere nominato un organo collegiale, composto da tre componenti o un organo monocratico. In entrambi i casi, è necessario che almeno un componente possenga i requisiti di cui all'articolo 2397 del codice civile.

Dura in carica tre esercizi sociali e i suoi membri sono rieleggibili. Ha il compito di esercitare il controllo sulla gestione economica e patrimoniale dell'Associazione. Può essere invitato, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e dell'assemblea.

I componenti dell'organo di controllo non possono essere soci.

ARTICOLO 18

ORGANO DI REVISIONE

L'Organo di revisione sarà nominato esclusivamente ri-

	correndo le condizioni previste dall'articolo 31 del	
	Decreto Legislativo 117/2017 (superamento per due	
	esercizi consecutivi di due dei seguenti limiti: atti-	
	vo stato patrimoniale € 1.100.000,00; entrate €	
	2.200.000,00; media dei dipendenti nell'anno 12 uni-	
	tà).	
	E' costituito da revisori legali iscritti	
	nell'apposito registro.	
	I componenti dell'organo di revisione non possono es-	
	sere soci.	
	ARTICOLO 19	
	PERSONALE DIPENDENTE	
	L'Associazione può avvalersi di personale retribuito	
	per la realizzazione dei propri scopi.	
	I rapporti tra l'Associazione e il personale dipenden-	
	te sono disciplinati dalla Legge, dai contratti col-	
	lettivi di lavoro che l'Associazione riterrà di adot-	
	tare e da apposito regolamento che potrà essere adot-	
	tato dall'Associazione medesima.	
	ARTICOLO 20	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni	
	immobili e mobili, arredi, suppellettili e liquidità.	
	Il fondo patrimoniale sarà incrementato dalle quote	
	annuali e dai contributi dei soci, dai contributi e	

sovvenzioni di privati, enti privati e pubblici, da attività di Fundraising e Crowdfunding e dai beni che per qualsiasi titolo perverranno all'Associazione.

La partecipazione alle cariche sociali è a titolo gratuito: è ammesso soltanto il rimborso delle spese autorizzate e documentate. Eventuali avanzi di gestione saranno portati ad incremento del patrimonio dell'Associazione con assoluto divieto di distribuzione, anche indiretta, degli stessi a componenti del Consiglio, soci, volontari, dipendenti.

Il patrimonio sociale è indivisibile. In caso di perdita della qualifica di socio, per qualsiasi motivo verificatasi, né il socio né i suoi aventi causa potranno pretendere alcunché dall'Associazione.

L'attività istituzionale viene svolta negli immobili di proprietà dell'Associazione ed in altri eventualmente assunti in locazione, comodato od altra forma consentita dalla legge.

L'immobile sito nel Viale Umberto I, n° 48, angolo Via Matta, 2, costituente l'edificio più grande dei due comunicanti (c.d. Corpo A) non può essere destinato in modo permanente a scopi diversi da quelli istituzionali. Può tuttavia essere utilizzato, fino a quando non sarà a pieno regime l'attività istituzionale, anche per altri scopi così da reperire fondi utili a garan-

tire la copertura dei costi di gestione delle attività istituzionali stesse.

Le delibere concernenti la dismissione dei predetti beni e di quelli aventi, eventualmente valore storico e artistico, devono essere adottate con la maggioranza di almeno tre quarti dei soci, prevedendosi il reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle medesime finalità, con esclusione di qualsiasi diminuzione del valore da essi rappresentato, rapportato ad attualità.

ARTICOLO 21

ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione deve predisporre il bilancio da presentare all'assemblea dei soci che dovrà approvarlo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

ARTICOLO 22

SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'assemblea dei soci in sede straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci. In caso di scioglimento l'assemblea nominerà uno o più

liquidatori scegliendoli preferibilmente tra i soci,
determinandone attribuzioni e poteri.

ARTICOLO 23

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

I beni che residueranno dalla liquidazione saranno de-
voluti ad altri soggetti qualificati come Enti del
Terzo Settore operanti nel territorio dell’Arcidiocesi
di Sassari ed aventi medesima attività.

ARTICOLO 24

RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente
Statuto si applicano le disposizioni contenute nel Co-
dice Civile e nelle leggi vigenti in materia.

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono
l’istituzione e l’operatività del RUNTS, ovvero
l’adozione di successivi provvedimenti normativi, si
applicheranno e produrranno effetti nel momento in
cui, rispettivamente, il registro verrà istituito e
sarà operante ed i successivi provvedimenti saranno
emanati ed anch’essi operanti.

F.TO MARCELLO FRAU

F.TO MANLIO PITZORNO NOTARO